

## □ **Mozione n. 298**

*presentata in data 15 marzo 2012*

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Ciriaci, Foschi

### **“Convenzione sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

*che* nella Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), all'articolo 1, è precisato che con l'espressione "violenza contro le donne" si intendono tutti gli atti di violenza "fondati sul genere che abbiano come risultato, o che possano probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata";

*che* la violenza nei confronti delle donne è considerata una violazione dei diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti sia dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

*che* la violenza di genere, purtroppo, nonostante i numerosi strumenti di tutela internazionale che la condannano e i progressi normativi fatti, è un fenomeno tuttora diffuso in Europa;

*che* in Europa, ad oggi, non è presente una accezione condivisa relativa alla violenza sulle donne e, in conseguenza, manca un contrasto efficace a tale fenomeno;

*che* secondo i pochi dati disponibili, spesso le donne preferiscono non denunciare le violenze subite;

*che* la percentuale di donne europee vittime di violenze fisiche almeno una volta nella vita oscillerebbe tra il 20 e il 25 per cento; la violenza domestica rappresenterebbe la forma più comune e diffusa;

*che* secondo stime del Parlamento europeo le donne che in Europa hanno subito la mutilazione genitale femminile sarebbero 500.000; infine sono da registrare anche le molteplici forme di violenza sul luogo di lavoro: minacce, insulti, mobbing, molestie sessuali, eccetera;

*che* il Consiglio Affari generali dell'Unione europea, nel 2008, aveva stabilito gli obiettivi operativi e gli strumenti d'intervento dell'Unione europea per la sua azione esterna nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze, includendo tutte le forme di discriminazione nei loro confronti distinguendo tre obiettivi indissociabili: prevenzione della violenza; protezione e sostegno delle vittime; azioni penali nei confronti degli autori delle violazioni;

*che* nel 2011, nel corso della sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 e 11 maggio a Istanbul, è stata approvata la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 210 sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), trattato aperto alla firma degli Stati membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea e all'adesione degli altri Stati non membri;

*che* con l'approvazione della Convenzione si compie un passaggio fondamentale nella prevenzione e nel contrasto ad ogni tipo di violenza contro le donne, inclusa quella domestica;

*che* questo nuovo trattato è, infatti, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che presenta un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza anche se, per entrare in vigore, dovrà essere ratificato da almeno 10 Stati di cui otto dovranno essere Stati membri del Consiglio d'Europa;

*che* ad oggi hanno già firmato la Convenzione Albania, Austria, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia,

Turchia, Ucraina ma nessuno Stato l'ha ancora ratificata;

Premesso, inoltre:

*che* questo nuovo trattato, che ha il duplice scopo, da una parte, di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, di disuguaglianza e di violazione dei diritti fondamentali di tutti e, dall'altra, di sostenere le vittime e di perseguire i responsabili attraverso una strategia coordinata e condivisa a livello nazionale e internazionale, per la prima volta offre una politica comune europea in grado di colmare le carenze normative presenti nella legislazione di numerosi Paesi;

*che* la Convenzione, infatti, individua fra le diverse tipologie di violenza identificate come reato la violenza che si manifesta attraverso il matrimonio, l'aborto e le sterilizzazioni forzati, le mutilazioni genitali femminili, lo stalking, e ogni altra forma di violenza anche se considerata "normale" nel Paese ove viene praticata;

*che* la Convenzione incoraggia le parti contraenti ad applicare le disposizioni a tutte le vittime della violenza domestica con particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere;

*che* la Convenzione, allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, istituisce uno specifico meccanismo di controllo e prevede anche la costituzione di organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche e delle misure destinate a contrastare la violenza sulle donne;

*che* la Convenzione induce le Parti contraenti a promuovere campagne di sensibilizzazione - per aumentare la consapevolezza delle varie manifestazioni di violenza e delle loro conseguenze soprattutto sui bambini - e a incoraggiare il settore dei mass media a partecipare all'attuazione delle politiche anti violenza nel rispetto della dignità delle donne;

*che* la Convenzione invita le Parti contraenti ad adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza, anche attraverso l'assistenza in materia di denunce individuali/collettive, il supporto alle vittime di violenza sessuale e la protezione ai bambini testimoni di violenza;

*che* la Convenzione invita le Parti ad adottare le misure legislative necessarie a perseguire i reati di violenza in via non subordinata alla condizione di perseguibilità penale sul territorio in cui sono stati commessi e dà indicazioni riguardo alle sanzioni e alle misure repressive;

*che* la Convenzione prevede, infine, la costituzione di un gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza incaricato di vigilare sull'attuazione delle norme da parte delle Parti contraenti;

Premesso, infine, che il 25 novembre 1960 tre sorelle dominicane, colpevoli di essersi ribellate alle atrocità del regime e di aver lottato per la libertà e i diritti delle donne, furono deportate, violentate e uccise dagli agenti della polizia segreta; in memoria di tale terribile episodio, dal 1999 l'ONU ha proclamato il 25 novembre "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne";

Considerato:

*che* in Italia un forte impulso al contrasto della violenza sulle donne si è avuto con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

*che* il citato decreto-legge introduce il cosiddetto reato di stalking, una nuova fattispecie di reato finalizzata a far cessare le condotte persecutorie, spesso praticate proprio nei confronti delle donne;

*che* in precedenza, con la legge n. 7 del 2006, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, sono state introdotte nuove e più specifiche fattispecie criminose allo scopo di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono soprattutto bambine e adolescenti e che violano i diritti fondamentali della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica;

Considerato, inoltre,:

*che* il fenomeno della violenza di genere, anche se è registrato soprattutto tra coloro che sono soggette ad una estrema vulnerabilità economica, non conosce barriere geografiche, culturali, di classe o etniche; si tratta, infatti, di un fenomeno diffuso in tutto il mondo e che ha gravi conseguenze per la salute fisica e mentale delle vittime, oltre che per lo sviluppo della società in generale;

*che* l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito la violenza contro le donne "forse la più vergognosa violazione dei diritti umani e la più pervasiva";

*che* in Italia, secondo l'Istat, sono quasi sette milioni le donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita;

*che* l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### IMPEGNA

La Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo affinché quest'ultimo:

- 1) confermi che il contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica rientra fra le politiche prioritarie della propria azione di Governo;
- 2) promuova un'adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, che stimoli pubblici dibattiti e favorisca lo sviluppo di adeguate politiche di prevenzione anche attraverso il coinvolgimento dei mass media e della carta stampata;
- 3) proceda ad un approfondimento al fine di verificare, in vista della eventuale firma della Convenzione, che le previsioni della stessa e la loro interpretazione siano conformi ai principi del diritto naturale e alle norme della Carta costituzionale.